

19<sup>1</sup>

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL  
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRE  
SIDII, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI -  
MODALITA' DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI RUOLI MEDESIMI

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

nella passata legislatura il Consiglio Regionale licenziò il disegno di legge concernente la "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL."

Il Governo nazionale rinvio a nuovo esame il disegno di legge con rilievi all'art. 2, ultimo comma, all'art. 4, punto 4 e all'art. 5, comma 2°.

La sesta Commissione ha ricaminato il disegno di legge ed ha modificato, in aderenza ai rilievi del Governo, l'art. 2 nel senso che il ricorso, nel silenzio dell'Amministrazione si intende respinto e non accettato.

Riguardo al 2° comma, ultimo capoverso dell'art. 5, è stato accolto il rilievo del Governo eliminando il riferimento al personale degli organi di controllo e condizionando il servizio alla data del D.P.R. 761/79 anziché a quella della L. 833/78.

Inoltre, dopo il punto d) del 1° comma è stato aggiunto il punto

e) che si riferisce al personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro.

Per quanto concerne invece l'art. 4, punto 4, la Commissione ha ritenuto di limitare l'iscrizione del personale non di ruolo a quello in servizio alla data del 30/6/77 in aderenza a quanto disposto dall'art. 68 della L. 833/78.

TITOLO I  
(ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI)

ART. 1

(Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL.)

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla legge 23/12/78, n. 833, e dal D.P.R. 20/12/79, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL.. Il Presidente della U.S.L. è tenuto pertanto ad inviare al Presidente della Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copie delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Il Presidente della USL è altresì tenuto a comunicare alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.

ART. 2

(Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi)

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20/12/79, n. 761.

Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle UU.SS.LL., secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale il quale decide in via definitiva entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende accettato.

Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

ART. 3

(Provvedimenti in caso di inadempienza)

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario no minato con deliberazione della Giunta regionale provvederà al l'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

TITOLO II  
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 4

(Personale avente diritto alla prima iscrizione)

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Puglia:

- a) Enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono finalità sanitarie;
- b) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23/12/78, n. 833, limitatamente al personale addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;
- c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi;
- d) Province, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;
- e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli Uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- 1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, data non successiva al 30 giugno 77, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23/12/78, n. 833;

segue art. 4

- 2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al 5° comma lett. c) dell'art. 47 della legge n. 833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;
- 3) assunti in ruolo ai sensi dell'art. 11 della legge 29/2/80, n. 33;
- 4) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopra specificati e comunque da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore del D.P.R. 20/12/79 , n. 761.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

- a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23/12/78 , n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;
- b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè non in settori sanitari.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le aziende terminali indicati al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23/12/78, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Con le modalità di cui al primo comma del precedente art.1 e ai soli fini previsti e disciplinati dall'art. 25 del D.P.R.

- 4) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopra specificati alla data del 30/6/77;
  - 5) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopra specificati che abbia prestato servizio in modo continuativo per non meno di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 20/12/79 n. 761 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Ha inoltre titolo.....  
 .....

segue art.4

20/12/79, n.761 il personale dipendente dagli ospedali che  
abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art.129  
del D.P.R. n.130, è iscritto nel ruolo nominativo regionale.

ART. 5

(Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

- a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie sopresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29/6/77, n. 349, secondo quanto stabilito dall'art. 67 della legge n. 833, salvo quanto stabilito al successivo art. 6;
- b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12/2/78 n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge n. 833/78;
- c) il personale della CRI adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge n. 833/78
- d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e dell'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72 della legge n. 833/78

Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art. 68-secondo e terzo comma- della legge n. 833/78:

- tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;
- tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali;
- i dipendenti della Regione Puglia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 833, presso settori ed uffici sanitari regionali, ivi compresi gli Organi Regiona

dopo d) aggiungere

- e) il personale tecnico e sanitario degli Ispettorati del lavoro, addetto alla sezioni mediche, chimiche ed ai servizi di protezione antinfortunistica da iscrivere nei ruoli nominativi regionali a' sensi dell'art. 73 della L. 23/12/1980 n. 833.

- i dipendenti della Regione Puglia, in servizio alla data del D.P.R. 20/12/79 n. 761, presso settori ed uffici sanitari, che ne facciano richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

segue art. 5

li di controllo sugli atti degli Enti locali ed Ospedalieri che ne facciano richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 32 - 2° comma - della legge n. 833/78.

ART. 6

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n.833, comunque utilizzato, è iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge, e può ottenere il trasferimento nei ruoli del personale dipendente della Regione presentando domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma.

Il personale di cui al precedente comma, che ne abbia fatto richiesta, sarà inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale.

ART. 7

(Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli)

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e 5, trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'Assessorato regionale alla Sanità. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e secondo le modalità indicati con deliberazione regionale.

Prima della trasmissione degli elenchi all'Assessorato regionale alla Sanità, gli enti, amministrazioni ed associazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

Eventuali istanze di correzioni di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'Ente di appartenenza entro 10 giorni dalla pubblicizzazione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'USL presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione dei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. n. 761.